



il Patronato della CGIL

Inca Cgil Nazionale
Area Previdenza e Assistenza

Roma, 22/12/2021
Prot. 378

Ai Coordinatori Regionali INCA
Ai Direttori Comprensoriali INCA
Agli Uffici INCA all'Estero
Agli Uffici Zona INCA
Ai Dip. Previdenza, Welfare e MdL Cgil
LORO SEDI

Oggetto: Congedo parentale SARS COV-2 per genitori lavoratori. Rilascio della procedura per la presentazione della domanda per i lavoratori dipendenti - Circolare Inps n. 189 del 17/12/2021 e messaggio n. 4564 del 21/12/2021.

Care/i compagni/e,

l'Inps con la circolare n. 189 del 17 dicembre u.s., fornisce istruzioni operative sul diritto alla fruizione del congedo parentale per emergenza COVID previsto dall'art. 9 del decreto-legge n. 146 del 21 ottobre 2021.

Il suddetto decreto ha previsto un congedo, indennizzato al 50% della retribuzione (congedo coperto da contribuzione figurativa), per i genitori con figli affetti da SARS COV-2, in quarantena da contatto nei casi in cui l'attività didattica o educativa in presenza sia sospesa o i centri diurni assistenziali siano chiusi.

Tale congedo spetta ai genitori lavoratori dipendenti, ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e ai lavoratori autonomi iscritti all'Inps, alternativamente tra loro (non negli stessi giorni), per figli conviventi minori di anni 14, o per figli con disabilità in situazione di gravità accertata (articolo 3, comma 3, legge n. 104/92).

I requisiti di 14 anni di età e della convivenza non si applicano per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata.

Il congedo può essere fruito anche dai genitori affidatari o collocatari.

Per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, è previsto il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, e senza contribuzione figurativa. In questo caso

la domanda deve essere presentata soltanto ai datori di lavoro e non all'INPS.

Il congedo in oggetto può essere fruito sia in modalità giornaliera sia in modalità oraria.

Congedo per genitori lavoratori dipendenti del settore privato

Le condizioni per poter fruire del congedo di cui trattasi sono le seguenti:

- l'infezione da SARS COV-2 (risultante da certificazione/attestazione del medico di base o del pediatra o provvedimento dell'ASL. La documentazione deve indicare il nominativo del figlio e la durata delle prescrizioni);
- la quarantena da contatto (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;
- la sospensione dell'attività didattica in presenza contenente la durata della sospensione (provvedimento adottato a livello nazionale, locale, struttura scolastica) o la chiusura dei centri diurni assistenziali.

Inoltre, per accedere al congedo devono sussistere tutti gli ulteriori seguenti requisiti:

- il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere (in caso di intervenuta cessazione o sospensione del rapporto di lavoro durante la fruizione di un periodo del congedo in argomento, viene meno il diritto al congedo medesimo e le giornate successive alla cessazione o sospensione non possono essere indennizzate);
- il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere minore di anni 14 (requisito non richiesto in caso di figlio con disabilità grave);
- il genitore e il figlio per il quale si fruisce del congedo devono essere conviventi durante tutto il periodo di fruizione del congedo stesso (requisito non richiesto in caso di figlio con disabilità grave). La convivenza sussiste quando il figlio ha la residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore richiedente. Se il genitore e il figlio risultano all'anagrafe residenti in due abitazioni diverse, il congedo non può essere fruito. Nel caso di affidamento o di collocamento del minore, la convivenza è desunta dal provvedimento di affidamento o di collocamento al lavoratore richiedente il congedo.

Il congedo può essere fruito per periodi, coincidenti in tutto o in parte, con quelli di infezione da SARS COV-2, di quarantena da contatto, di sospensione dell'attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali del figlio, ricadenti nell'arco temporale compreso tra il 22 ottobre (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 146/2021) fino al 31 dicembre 2021.

I periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dall'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 fino al 21 ottobre 2021 potranno essere convertiti a domanda nel congedo parentale SARS COV-2.

L'Istituto, nella circolare in oggetto precisa che potranno essere convertiti anche i periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dopo l'entrata in vigore della norma e fino al rilascio della procedura di domanda.

Il richiedente dovrà presentare una domanda di congedo SARS COV-2, in sostituzione della precedente domanda di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale, senza necessità di invio di formale comunicazione di annullamento della domanda di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale. I lavoratori dipendenti con pagamento dell'indennità anticipato dal datore di lavoro, devono comunicare tempestivamente al proprio datore di lavoro dell'avvenuta presentazione all'INPS di nuove domande di periodi di congedo COVID-19 in sostituzione delle precedenti domande di congedo parentale o prolungamento di congedo parentale, al fine della corretta corresponsione dell'indennità del congedo pari al 50% della retribuzione (anziché del congedo parentale pari al 30% della retribuzione) e permettere al datore stesso la rettifica dei flussi UniEmens.

In caso di proroga del periodo inizialmente individuato, o in caso di nuova documentazione emessa per lo stesso oppure per altro figlio convivente, (o anche non convivente in caso di figlio con disabilità grave), il congedo è fruibile, anche alternativamente dai genitori, durante tutti i periodi disposti.

Nel caso di più certificati/attestazioni o provvedimenti/comunicazioni che dispongono di ulteriori periodi, parzialmente o totalmente sovrapposti e relativi allo stesso o ad altri figli, l'Inps precisa che per ogni giorno di sovrapposizione viene comunque corrisposta un'unica indennità.

Congedo per genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e lavoratori autonomi iscritti all'Inps

Il comma 6 dell'art 9 del decreto-legge n. 146/2021 riconosce, ai genitori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e ai lavoratori autonomi iscritti all'Inps, il diritto a fruire del congedo **soltanto in modalità giornaliera**.

L'Istituto precisa che per poter fruire del congedo è necessario che i genitori lavoratori/lavoratrici abbiano un'attività lavorativa in corso, senza necessità di alcun requisito contributivo minimo per gli iscritti alla Gestione separata o di regolarità contributiva per i lavoratori autonomi. È però necessaria l'iscrizione esclusiva nella Gestione separata e per i lavoratori autonomi l'iscrizione nella Gestione previdenziale Inps di appartenenza. Si deve trattare pertanto di lavoratori parasubordinati con rapporto attivo e di liberi professionisti titolari di partita IVA attiva, o componenti di studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del TUIR, e non coperti da altre forme di previdenza obbligatoria.

La fruizione del congedo è riconosciuta ai lavoratori iscritti alla Gestione separata un'indennità pari al 50% di 1/365 del reddito, individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità (calcolo del reddito medio giornaliero da effettuarsi come per l'indennità di maternità, da parametrare sui redditi percepiti nei 12 mesi antecedenti il periodo di congedo parentale SARS COV-2), e ai lavoratori autonomi un'indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge (per l'anno 2021 pari a 48,98), a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

Sono indennizzabili solamente le giornate lavorative ricadenti all'interno del periodo di congedo richiesto.

Compatibilità del congedo in modalità giornaliera

Per quanto riguarda le compatibilità del congedo in oggetto, l'Inps precisa che **le tipologie di assenza da parte dell'altro genitore non convivente con il figlio non hanno rilevanza** sulla fruizione del congedo COVID-19 da parte del genitore richiedente.

Invece in caso di assenza relative all'altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il congedo le compatibilità sono le seguenti:

- **Malattia**

In caso di malattia di uno dei genitori conviventi con il minore, l'altro genitore può fruire del congedo, in quanto la presenza di un evento morboso potrebbe presupporre un'incapacità di prendersi cura del figlio.

- **Maternità/Paternità**

In caso di congedo di maternità/paternità dei lavoratori dipendenti, l'altro genitore può fruire del congedo solo per un figlio diverso da quello per il quale si fruisce del congedo di maternità/paternità. In caso di percezione di indennità di maternità/paternità da parte degli iscritti alla Gestione separata o dei lavoratori autonomi, l'altro genitore lavoratore dipendente può fruire del congedo per genitori per lo stesso figlio, solo se il genitore che fruisce di tale indennità di maternità/paternità stia prestando attività lavorativa durante il periodo indennizzabile.

- **Ferie**

La fruizione del congedo è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di ferie dell'altro genitore convivente con il minore.

- **Soggetti "fragili"**

La fruizione del congedo da parte di un genitore convivente con il figlio è compatibile qualora l'altro genitore sia un soggetto con particolari situazioni di fragilità (circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della Salute, n. 13 del 4 settembre 2020) a prescindere dallo svolgimento o meno di attività lavorativa.

- **Permessi e congedi ai sensi della legge n. 104/1992**

È possibile fruire del congedo per genitori nelle stesse giornate in cui l'altro genitore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale di cui all'articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo.

- **Inabilità e pensione di invalidità**

Il congedo è compatibile nei casi in cui all'altro genitore convivente con il medesimo figlio sia stata accertata una patologia invalidante tale da comportare, ad esempio, il riconoscimento di un handicap grave (art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992), di un'invalidità al 100% o di una pensione di inabilità.

- **Genitore di altri figli avuti da altri soggetti**

La fruizione del congedo da parte di uno dei due genitori è compatibile con la contemporanea fruizione del medesimo congedo da parte dell'altro genitore per altri figli conviventi minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure di cui ai commi da 1 a 6 del citato articolo 2 del decreto-legge n. 30/2021.

La fruizione del congedo da parte di un genitore per un figlio con disabilità grave è, inoltre, compatibile con la contemporanea fruizione del congedo, del lavoro agile o delle altre misure contenute nei commi da 1 a 6 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 30/2021 da parte dell'altro genitore per altro figlio, anche se avuto dallo stesso soggetto.

- **Svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile (c.d. smart working)**

Il congedo può essere fruito anche da parte del lavoratore che sia in smart working, astenendosi, nei giorni di fruizione del congedo, dallo svolgimento di attività lavorativa in modalità agile. Può essere fruito anche se l'altro genitore convivente stia svolgendo attività lavorativa in modalità agile.

Incompatibilità del congedo in modalità giornaliera

Le incompatibilità tra il congedo SARS COV-2 e le altre tipologie di assenza relative all'altro genitore convivente con il figlio sono le seguenti:

- **Congedo SARS COV-2**

Il congedo non può essere fruito negli stessi giorni da entrambi i genitori, ma solo in modalità alternata tra gli stessi. In caso di domande presentate da genitori conviventi con il figlio, o anche non conviventi in caso di figli con disabilità grave, per i medesimi giorni, l'Inps accoglierà la domanda presentata cronologicamente prima. La contemporanea fruizione dei due benefici è invece possibile nel caso in cui il congedo di cui trattasi sia fruito da parte di due genitori per figli diversi di cui uno con disabilità grave.

- **Congedo per figli conviventi di età compresa tra i 14 ed i 16 anni**

Il congedo è incompatibile con la contemporanea fruizione (negli stessi giorni) da parte dell'altro genitore del congedo per altro figlio convivente (avuto dallo stesso genitore) di età compresa tra i 14 ed i 16 anni.

La contemporanea fruizione dei due benefici da parte dei due genitori per figli diversi è invece possibile nel caso in cui il congedo sia fruito per un figlio con disabilità grave.

- **Congedo parentale**

Il congedo SARS COV-2 è incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell'altro genitore convivente con il minore.

- **Riposi giornalieri della madre o del padre**

La fruizione del congedo è incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione da parte dell'altro genitore convivente con il minore di riposi giornalieri (c.d. riposi per allattamento) fruiti per lo stesso figlio.

- **Cessazione e sospensione del rapporto di lavoro o dell'attività lavorativa**

Il congedo in oggetto non può essere fruito se l'altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il congedo sia disoccupato, sospeso dal lavoro o non svolga alcuna attività lavorativa.

È inoltre incompatibile nel caso cui uno dei due genitori conviventi con il figlio sia in aspettativa non retribuita o stia beneficiando di strumenti a sostegno del reddito (CIGO, CIGS, CIG in deroga, assegno ordinario, CISOA, NASpl e DIS-COLL).

Invece è compatibile nel caso in cui il genitore convivente con il figlio, stia beneficiando di trattamenti di integrazione salariale, che prevedano una riduzione di orario di lavoro, l'altro genitore convivente con il figlio, o anche non convivente in caso di figlio con disabilità grave.

- **Part-time e lavoro intermittente**

La fruizione del congedo da parte di un genitore è incompatibile durante le giornate di pausa contrattuale dell'altro genitore convivente con il figlio.

Compatibilità o incompatibilità del congedo in modalità oraria

Il congedo in modalità oraria può essere fruito da entrambi i genitori purché la fruizione avvenga in maniera alternata. Pertanto, la fruizione oraria del congedo è incompatibile con la fruizione, nello stesso giorno, del congedo in modalità giornaliera da parte dell'altro genitore convivente con il minore.

La contemporanea fruizione del congedo da parte dei due genitori, nello stesso arco temporale, è invece possibile nel caso in cui il congedo, giornaliero o orario, sia fruito per figli diversi di cui uno con disabilità grave.

Sono invece compatibili due richieste di congedo SARS COV-2 in modalità oraria nello stesso giorno da parte dei due genitori, soltanto se le ore di fruizione all'interno della stessa giornata non si sovrappongono.

La contemporanea fruizione da parte dei due genitori è possibile con la sovrapposizione delle ore nella stessa giornata, nel caso in cui il congedo sia goduto per figli diversi di cui uno con disabilità grave.

Fermi restando tutti i casi di compatibilità e incompatibilità sopra descritti, l'Istituto precisa che il congedo parentale SARS COV-2 in modalità oraria:

- è incompatibile con la fruizione del congedo parentale giornaliero da parte dell'altro genitore convivente per lo stesso minore;
- è compatibile con la fruizione del congedo parentale a ore da parte dell'altro genitore convivente per lo stesso minore, purché le ore all'interno della stessa giornata non si sovrappongano;
- è compatibile con la fruizione nello stesso giorno, da parte del soggetto richiedente, del congedo parentale a ore, purché le ore all'interno della stessa giornata non si sovrappongano;
- è compatibile con i riposi giornalieri della madre o del padre fruiti nella stessa giornata dal richiedente o dall'altro genitore convivente con il minore, purché le ore all'interno della stessa giornata non si sovrappongano;
- è compatibile, nella stessa giornata, con la fruizione da parte del richiedente o dell'altro genitore convivente con il minore, di integrazione salariale per riduzione dell'orario di lavoro, purché le ore all'interno della stessa giornata non si sovrappongano;

- è compatibile con la fruizione da parte dell'altro genitore, anche per lo stesso figlio e nelle stesse giornate, dei permessi di cui all'articolo 33, commi 2, 3 e 6, della legge n. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo.

Domanda

Nella circolare in oggetto viene precisato che la domanda potrà riguardare anche periodi di astensione precedenti la data di presentazione della stessa, purché relativa a periodi di fruizione non antecedenti il 22 ottobre 2021, per periodi ricompresi all'interno del periodo di durata dell'infezione da SARS-COV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione dell'ASL territorialmente competente e non successivi alla data del 31 dicembre 2021.

La domanda dei lavoratori dipendenti del settore privato potrà essere presentata per convertire i periodi di congedo parentale (sia in modalità giornaliera che oraria) e di prolungamento di congedo parentale fruiti a partire dall'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 e fino al 21 ottobre 2021.

Nella domanda di congedo ad ore il genitore dovrà dichiarare il numero di giornate di congedo fruito o da fruire in modalità oraria e il periodo all'interno del quale queste giornate intere di congedo sono fruito in modalità oraria.

Nel messaggio n.4564 del 21 dicembre u.s., l'Istituto chiarisce che per le richieste di congedo si deve utilizzare la procedura per l'acquisizione *delle Domande per Prestazioni a sostegno del reddito – Servizio Maternità* selezionando le voci *“Congedo Parentale”* oppure *“Congedo Parentale su Base Oraria”*, anche per figli con disabilità in situazione di gravità.

Dopo aver completato le informazioni di tipo anagrafico sarà necessario:

- *selezionare “Richiesta di uno dei congedi istituiti per emergenza COVID-19” nella pagina “Tipo richiesta”, cliccare quindi su AVANTI;*
- *spuntare la richiesta del congedo nella sezione “Congedo parentale SARS CoV-2 (D.L. n.146 del 21/10/2021)”, cliccare quindi su AVANTI;*
- *indicare il motivo per il quale si richiede il congedo e, dunque, le informazioni relative alle certificazioni/attestazioni/provvedimento, cliccare quindi su AVANTI;*
- *procedere con l'acquisizione e richiedere un periodo coperto dalla certificazione (se presente), purché ricadente nell'intervallo previsto dalla norma, ossia dall'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 e fino al 31 dicembre 2021.*

In mancanza della documentazione necessaria, l'Inps chiarisce che si potrà comunque presentare la domanda e il richiedente si impegna a fornire, entro 30 giorni (pena la reiezione), gli elementi identificativi della documentazione (la procedura consentirà l'allegazione di tutta la documentazione utile al reperimento delle informazioni). In questo caso la domanda di congedo potrà essere presentata anche senza compilare i campi relativi agli elementi identificativi del

provvedimento/comunicazione o certificato/attestazione, selezionando l'apposita dichiarazione: "Mi impegno a comunicare alla Struttura INPS territorialmente competente, entro trenta giorni dalla data della presente domanda, i dati richiesti nel punto precedente, a pena di reiezione".

Per quanto riguarda la richiesta di congedo in modalità oraria, il genitore dovrà dichiarare:

- Il numero di giornate intere di "Congedo parentale SARS CoV-2" da fruire in modalità oraria;
- il periodo all'interno del quale tali giornate di "Congedo parentale SARS CoV-2" sono fruite in modalità oraria.

Il periodo all'interno del quale si intende fruire delle ore di congedo, dovrà essere contenuto all'interno di un mese solare e **nel caso in cui sia a cavallo tra due o più mesi, dovranno essere presentate due o più domande.**

Poiché l'indennizzo del congedo continua a essere erogato in modalità giornaliera, la fruizione oraria deve comunque essere ricondotta a una giornata intera di congedo. Pertanto, se le ore che compongono un giorno di congedo SARS COV-2 sono fruite su più giornate di lavoro, nella domanda dovrà essere dichiarato di fruire di un giorno di congedo SARS CoV-2 all'interno di un arco temporale di riferimento (dalla data "x" alla data "y") nello stesso mese solare.

L'Istituto precisa che sarà possibile annullare le domande di congedo parentale SARS COV-2 per quanto riguarda le giornate di congedo non fruite, mentre non sarà possibile annullare le domande del congedo relative a periodi già fruiti.

Nel messaggio in oggetto l'Inps comunica che la procedura telematica per l'invio delle domande per i lavoratori e le lavoratrici autonomi iscritti all'Inps e per quelli iscritti alla Gestione separata non è stata ancora messa a disposizione dall'Istituto. Vi terremo tempestivamente informati quando la procedura sarà online.

Fraterni saluti.

*p. l'Area Previdenza
Giuseppe Colletti*

*la coordinatrice dell'Area
Gabriela Mella*

*p. la Presidenza
Anna Maria Bilato*